

“ La rivoluzione SISTRI ”
Del dr. Giuseppe Pettenati

Occupandosi di ricerca nel campo della sicurezza, non si può non menzionare la sicurezza ambientale.

E' ovvio che tutte le attività umane recano insite dei rischi, intese in campo ambientale, come prevenzione dei danni temuti e di gestione del territorio in modo da ridurre il livello dei danni ad un livello socialmente accettabile (è la *c.d. Analisi dei rischi*).

L' Ambiente- nella sua accezione più ampia- risulta essere una entità da proteggere contro ogni forma d'inquinamento del suolo, atmosferico, acustico o delle acque, nonché risulta necessario tutelare i beni che formano il patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.¹

Il testo normativo di riferimento è il *D.lgs 3 Aprile del 2006, n. 152* , **cd. T.U. Ambiente**.

Qui interessano i rifiuti e la loro gestione .²

In particolare per quanto attiene alla gestione documentale dei rifiuti abbiamo *il registro di carico e scarico, il formulario d'identificazione rifiuto, il modello di dichiarazione ambientale*.

Questi documenti cartacei verranno sostituiti dal nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il **cd. SISTRI**.

La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, ai fini della prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, fu prevista già *dalla Legge Finanziaria 2007 (legge 27/12/2006, n. 296)*.

Nel 2008, con le integrazioni apportate al cd. T.U. Ambiente , il legislatore, nella parte relativa alla gestione dei rifiuti, ha previsto la realizzazione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti in aggiunta al formulario d'identificazione dei rifiuti, al Registro di carico/scarico ed al Modello di dichiarazione ambientale.

Finalmente, con l'art. 14- bis D.L. 1° Luglio 2009, n .78, convertito con *legge 3 Agosto 2009, n. 102 (provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini)*, il legislatore ha razionalizzato il sistema, disponendo che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare definisse la costituzione, il funzionamento, i tempi, le modalità, l'operatività del cd. **SISTRI**.

Con il **D.M. Ambiente del 17/12/2009**, il Governo, in ottemperanza alla suddetta norma, ha dato attuazione all'istituzione del SISTRI, individuandone le modalità organizzative per sostituire il sistema cartaceo con un sistema all'avanguardia basato su tecnologie elettroniche (*il 13 Gennaio 2010 è stato pubblicato in G.U. il suddetto Decreto Ministeriale, entrando in vigore il 14 Gennaio*).

Del resto, l'adozione di misure volte alla tracciabilità ed al controllo dei rifiuti pericolosi viene auspicata anche a livello europeo con la nuova direttiva sui rifiuti, in corso di recepimento (*direttiva UE 2008/98/CE*).

¹ cfr. qualsiasi Manuale di diritto ambientale, ovvero- per un primissimo approccio alla tematica- dello stesso autore la relazione *“La tutela penale dell'inquinamento da radiazioni”*, tenuta al Convegno Universitario “Ecosistema e tutela penale”, Università di Cassino, 30/01/2004

² cfr. dello stesso autore *“ La nozione di rifiuto oggi”* su questo stesso sito web

Il gestore del rifiuto avrà ormai a che fare con un foglio elettronico (*la scheda Sistri*), accessibile con una *chiavetta usb*.³

Tale scheda si compone essenzialmente di due sezioni (il registro cronologico; l'area movimentazione)⁴.

Sui mezzi che trasportano rifiuti verranno installate le cd. *black box*.

Il sistema sarà gestito dal **Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente** ed occorrerà iscriversi.

L'adesione al SISTRI coinvolge tutte le imprese che producono e gestiscono rifiuti ad esclusione dei produttori di rifiuti non pericolosi con numero di addetti inferiore a 10 (*per la puntuale tipizzazione vedi art. 1 D.M. 17 Dicembre 2009*).

Perfezionata la procedura d'iscrizione al sistema, presso le competenti Camere del Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (*ovvero quando previsto presso le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali*) vengono consegnate i dispositivi *usb*, per l'accesso in sicurezza al SISTRI. Viene rilasciato un dispositivo personalizzato per ogni unità locale, a seguito di dichiarazione d'impegno all'uso corretto ed alla custodia del dispositivo stesso.

La copertura degli oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

Il SISTRI è interconnesso telematicamente al *Catasto Rifiuti*, presso l'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, già APAT)*.

L'ISPRA detiene una banca dati contenente informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti, trasmesse dal SISTRI, nonché una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni previste ex lege, trasmesse dagli enti autorizzanti. E' noto che ogni fase richiede per l'impresa che ne fornisce il servizio, la relativa autorizzazione regionale. Il Catasto rifiuti detiene, per completezza d'informazione- anche una banca dati relativa all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché una banca dati per le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania.⁵

Al fine di garantire il monitoraggio del sistema e dei rappresentanti delle categorie interessate al monitoraggio stesso, con lo stesso decreto SISTRI, è istituito un **Comitato di vigilanza e controllo**, composto da quindici esperti in materia.⁶

Sarà con il recepimento della direttiva sui rifiuti che verranno introdotte sanzioni al SISTRI.⁷

³ cfr. art. 5 Decreto SISTRI- *Informazioni da fornire al SISTRI*-

⁴ Per la descrizione delle singole schede si rimanda all'allegato III del decreto SISTRI, per la loro compilazione al *Manuale tecnico operativo* di prossima pubblicazione.

⁵ L'ISPRA elabora questi dati al fine della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei dati necessari per la Comunicazione alla Commissione Europea.

⁶ cfr. art. 11 decreto SISTRI

⁷ cfr. art. 260-bis dello Schema di Recepimento della Direttiva rifiuti

Il 27/02/2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Ministeriale 15 Febbraio 2010**, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009 di “Istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI)”.

Tra le modifiche, appare opportuno menzionare qui almeno che le disposizioni sulla videosorveglianza vengono estese anche agli impianti di incenerimento dei rifiuti, nonché viene sostituita la definizione di “**Delegato**”; ora è definito come “ *il soggetto che nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo ed alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica*”⁸

In allegato al decreto ci sono due nuovi moduli d’iscrizione (sostitutivi di quelli in allegato al primo decreto). In realtà in questi nuovi moduli non vi sono modifiche sostanziali.

A ben vedere, - nella sezione dedicata alla categoria d’iscrizione- per gli impianti di recupero/smaltimento materia sono state inserite apposite caselle da barrare a seconda dell’attività di recupero o smaltimento.

Tanto semplicemente per introdurre ad una tematica tutta in divenire.

Come commiato, allora, non resta che aspettare l’imminente operatività di questo nuovo, rivoluzionario sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

⁸ cfr. art. 12 D.M. 15/2/2010

PER AFFROFONDIRE:

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “ **SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI- SISTRI- LINEE GUIDA**”;

www.minambiente.it;

www.sistri.it;

www.isprambiente.it